

FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA

STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

**(conforme alle modifiche del D. L. 22 marzo 2004, n. 72,
convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n.128)**

Articolo 1 DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

L'associazione è denominata: "Associazione Sportiva Dilettantistica GEMINI TEAM".
La sede Legale è in Abbiategrasso (20081 MI) in Strada Vicinale della Canova snc "*Agriturismo i Leprotti*" e si dà atto che ogni eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito del medesimo Comune potrà avvenire senza modifiche allo Statuto, previa comunicazione alla Federazione ed agli enti preposti.

Articolo 2 - SCOPO

L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. Gli eventuali proventi dell'attività associativa devono essere reinvestiti nelle attività sportive.

L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del ciclismo attraverso:

- a) la promozione e la formazione di squadre di corridori ciclisti per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed internazionali, in base ai regolamenti specifici;
- b) l'organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche, agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, secondo le norme deliberate dagli Organi Federali competenti;
- c) la formazione e l'aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici.

Essa esercita con lealtà sportiva la propria attività, osservando i principi della salvaguardia della funzione educativa, popolare, sociale e culturale del ciclismo inteso come mezzo di formazione psico-fisica ed etica dei soci, mediante ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del ciclismo. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, svolgere attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva del ciclismo. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di eventuali posti di ristoro.

L'associazione persegue i suoi obiettivi ispirandosi al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva da parte di tutti in condizione di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, l'elettività delle cariche associative. Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o specializzare le sue attività.

L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive

del CONI, con particolare riferimento alle norme antidoping, allo Statuto ed ai Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana e dell'Unione Ciclistica Internazionale; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

I colori sociali dell'associazione sono: bianco, verde, nero e oro;

Articolo 2 bis - FINALITÀ' SOLIDARISTICA

L'Associazione, nell'ambito delle sue attività, assume tra le proprie finalità anche di stimolare e diffondere, con ogni mezzo ritenuto utile, necessario o semplicemente opportuno, la conoscenza delle problematiche connesse alla S.L.A. (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti di questa malattia, dei malati e delle loro famiglie. Per tale finalità, l'Associazione si impegna a sostenere con azioni di volontariato, di beneficenza diretta o indiretta A.I.S.L.A. Onlus e a riportare il logo sulla propria divisa, nonché sulla documentazione societaria.

Articolo 3 - DURATA

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali siano esse ricreative, sportive o solidaristiche svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma di illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Ciclistica Italiana e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti e doveri che ne derivano.

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita a seguito di formale accettazione della domanda di ammissione della stessa da parte del consiglio direttivo.

In caso di domanda di ammissione a socio, presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Articolo 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima

assemblea utile svolgasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 13. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite con regolamento.

E' dovere di ogni socio:

- > pagare la quota di iscrizione annuale
- > onorare ogni altra somma dovuta dal socio all'associazione (per abbigliamento, iscrizioni gare e varie)
- > consegnare certificato medico in originale. Ogni socio che nel corso dell'anno solare intenda svolgere attività agonistica dovrà' ottenere certificato medico valido per l'attività' agonistica, mentre per i cicloturisti sarà' dovuto un certificato medico per pratica non agonistica. La mancata presentazione da parte del socio del certificato all'associazione interdice ogni procedura di tesseramento presso la Federazione o ente di promozione sportiva.
- > sottoscrivere dichiarazione etica (come da direttive FCI)
- > sottoscrivere consenso alla privacy.

Articolo 6 - DECADENZA DEI SOCI

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- A. dimissione volontaria o mancata presentazione dell'istanza di rinnovo annuale;
- B. morosità protrattasi oltre due mesi dal termine per il versamento della quota annuale;
- C. radiazione deliberata da almeno i due terzi dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'associazione, o che, con la sua condotta ne costituisce ostacolo al buon andamento.
- D. scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.

Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.

L'associato radiato non può essere più ammesso.

Articolo 7 - ORGANI

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 8 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

La convocazione dell'assemblea è promossa dal consiglio direttivo e/o da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta con un puntuale ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il consiglio direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell'assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

L'avvio dell'Assemblea si ha con l'appello dei soci presenti e delle deleghe e con la conseguente dichiarazione di validità della seduta;

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.

Articolo 9 - DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

Potranno prendere parte alle assemblee dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.

Il consiglio direttivo delibererà l'elenco degli associati aventi diritto di voto. Contro tale decisione è ammesso appello all'assemblea da presentarsi prima dello svolgimento della stessa. In assemblea ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Articolo 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet istituzionale dell'associazione e la contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell'assemblea inviata al socio devono essere sempre indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno;

L'assemblea deve essere indetta a cura del consiglio direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.

Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito: all'approvazione dei regolamenti, per la nomina

degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.

Articolo 11 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea ordinaria o l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito internet istituzionale dell'associazione e la contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica. Nella convocazione dell'assemblea al socio devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno;

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da tre a dieci componenti, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci e sono eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo, nel proprio ambito, nomina il vicepresidente. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. L'attività dei membri del consiglio è completamente gratuita. Gli eventuali costi relativi al tesseramento federale dei membri del consiglio direttivo verranno sostenuti dall'associazione.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci, regolarmente tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprono la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione Ciclistica Italiana, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.

Articolo 14 - DIMISSIONI

Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.

Articolo 15 - CONVOCAZIONE DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Articolo 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono compiti del consiglio direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) redigere il bilancio preventivo e consuntivo e/o sue eventuali variazioni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
- d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- e) adottare i provvedimenti disciplinari verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- f) attuare le finalità previste dallo statuto e le decisioni deliberate dall'assemblea dei soci.

Articolo 17 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Articolo 18 - IL VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali egli venga da questo espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo, per qualsiasi motivo, del Presidente egli rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione dell'assemblea elettiva da convocare entro 30 giorni.

Articolo 19 - IL SEGRETARIO

Il Segretario è nominato anche tra gli associati non facenti parte del Consiglio direttivo. Rimane in carica finché lo è il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Da' esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la corrispondenza e l'amministrazione dell'associazione e s'incarica della tenuta dei libri contabili.

Articolo - 20 IL RENDICONTO FINANZIARIO

Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - ANNO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare.

Articolo 22 – PATRIMONIO

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio direttivo;
- b) dai contributi di enti ed associazioni;
- c) da lasciti e donazioni;
- d) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'associazione;
- e) dai proventi dell'attività di natura commerciale (sponsorizzazioni, pubblicità, ecc).
- f)

Articolo 23 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo quanto previsto dallo Statuto della Federazione Ciclistica Italiana.

Articolo 24 – OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Le elezioni, le nomine e le variazioni dei titolari degli organi dell'Associazione devono essere comunicati tempestivamente alla FCI, con un copia del verbale.

Articolo 25 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea dei soci, contestualmente all'atto di scioglimento, delibera la destinazione del residuo attivo del patrimonio dell'associazione per le finalità di cui all'art. 2 bis.

Il patrimonio eventualmente ancora residuo e non destinato alla finalità di cui all'art. 2 bis, sarà devoluto ad altra associazione non avente scopo di lucro, che svolga analoga attività ciclistica, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di mancato esercizio di tale facoltà il patrimonio sociale sarà devoluto alla FCI affinché la stessa lo utilizzi per attività di promozione e sviluppo del ciclismo.

Articolo 26 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della Federazione Ciclistica Italiana e in subordine le norme del Codice Civile.

Il presente Statuto sostituisce od annulla ogni altro precedente Statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione che sia in contrasto con esso.

Il presente Statuto è stato approvato nell'Assemblea straordinaria del 22/11/2017

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Alessandra Crema	Tiziano Arrigoni